

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 27 APRILE 1956

(34^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1286) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 403, 408, 409
AZARA	408
GAVINA	409
MARZOLA	408, 409
NACUCCHI	409
ROMANO, relatore	403
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	408

« Modificazioni al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sui libri fondiari nella regione Trentino-Alto Adige, in base all'articolo 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 » (1295) (D'iniziativa del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	409, 410
AZARA, relatore	409
CEMMI	409

PELIZZO	Pag. 409
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	409

« Abrogazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento » (1320) (Di iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	401, 402, 403
NACUCCHI	402, 403
PANNULLO	402
PELIZZO, relatore	402
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	402, 403

La seduta è aperta alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Azara, Bo, Cemmi, Corsini, Gavina, Magliano, Marzola, Nacucchi, Pannullo, Pelizzo, Romano Antonio e Spallino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

CEMMI, f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia: « Abrogazione dell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento » (1320).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Picchiotti e Papalia: « Abrogazione dell'articolo 239 del regio de-

creto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento ».

PANNULLO. Credo di avere spiegato il mio pensiero sul disegno di legge presentato dagli onorevoli Picchiotti e Papalia e di avere indicato anche le ragioni per le quali non mi sento di accettare l'emendamento proposto dal Governo.

Voglio solo aggiungere, e sottolineare, che se tale emendamento venisse approvato, la spedizione del mandato di cattura sarebbe obbligatoria anche quando dai fatti di bancarotta fraudolenta (o quasi bancarotta fraudolenta) fosse derivato un danno di particolare tenuità, e cioè anche nei casi in cui — ricorrendo la circostanza attenuante prevista dall'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ultima parte — le pene per il delitto sono ridotte fino al terzo (e quindi sono ridotte fino a tre anni e quattro mesi di reclusione): il che non mi pare che sia conforme al recente indirizzo legislativo che ha portato alla modificazione degli articoli 253 e 254 dal Codice di procedura penale.

Coerentemente a quanto ho già dichiarato proporrei — invece — un emendamento così concepito:

« Per i reati previsti in questo titolo — ove non sia obbligatoria la spedizione del mandato di cattura a norma dell'articolo 253, n. 2 del Codice di procedura penale — è sempre facoltativo il mandato di cattura, tranne per il reato di bancarotta semplice, quando concorra l'attenuante di cui all'articolo 219 ultima parte e per i reati previsti negli articoli 220, secondo comma, 230, secondo comma, e 232, secondo comma ».

PELIZZO, *relatore*. L'emendamento formulato dal Governo rappresenta un *quid* intermedio tra le due opposte tesi e cioè quella che postula la abrogazione *sic et simpliciter* dell'articolo 239 della legge sulla disciplina del fallimento e l'altra che invece sostanzialmente vi si oppone.

Con il proposto emendamento, invero, si viene incontro alla proposta contenuta nel disegno di legge, limitatamente ai reati fallimentari di minor gravità, eliminando per que-

sti la spedizione del mandato di cattura obbligatorio, mentre dall'altro lato si aderisce alla richiesta dell'onorevole collega Azara e di altri, i quali nella precedente seduta hanno insistito sulla convenienza di mantenere il mandato di cattura obbligatorio per le forme più gravi dei reati fallimentari.

Lo stesso emendamento, inoltre, tende ad eliminare l'obbligatorietà del mandato di cattura per i cosiddetti reati colposi, innovando in questo punto la legge vigente.

Anche al relatore sembra conveniente non modificare l'attuale disciplina circa il mandato di cattura in ordine alle ipotesi delittuose più gravi (bancarotta fraudolenta) anche se in rapporto alla pena edittale per essi prevista si riscontri un trattamento di maggior rigore rispetto alla norma ordinaria di cui all'articolo 253 Codice di procedura penale, così come è stata recentemente modificata. E ciò per i motivi già svolti nella precedente seduta.

Per queste considerazioni, mentre esprimo parere favorevole all'emendamento proposto dal Governo, mi dichiaro contrario a quello formulato dall'onorevole senatore Pannullo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Raccomando agli onorevoli Commissari l'approvazione dell'emendamento che il Governo ha presentato nella precedente seduta, perchè esso risponde alle esigenze che la Commissione ha fatto presenti, nel senso di adeguare la disposizione che riguarda i reati fallimentari al nuovo Codice di procedura penale. Infatti, in questo modo, mentre da una parte la situazione si adegua al nuovo sistema, dall'altra non dimentica che questo reato ha una particolare intensità di pericolo.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Franza — che oggi non è presente — mi ha fatto pervenire, al termine della precedente seduta, la seguente proposta di emendamento sostitutivo: « Per i reati contemplati nell'articolo 239 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è consentita la concessione del beneficio della libertà provvisoria ».

NACUCCHI. Faccio mio l'emendamento del collega Franza e ritengo che esso possa essere

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)34^a SEDUTA (27 aprile 1956)

chiarito con la aggiunta delle parole: « nei casi in cui il mandato di cattura è facoltativo ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono contrario all'emendamento Franza e dichiaro, che, comunque, l'aggiunta chiesta dal senatore Nacucchi è, a mio avviso, superflua. Non vi è dubbio che, nei casi in cui non vige la particolare disciplina stabilita per i reati fallimentari, ha pieno vigore la disposizione normale della procedura penale generale.

NACUCCHI. Mi dichiaro soddisfatto di questa spiegazione e sono lieto che essa rimanga agli Atti, ai fini dell'interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Franza, del quale ho dato dianzi lettura.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Pannullo, che è stato anch'esso già letto.

(Non è approvato).

Do ora lettura, prima di metterlo in votazione, dell'emendamento del Governo, sostitutivo dell'intero testo del disegno di legge:

Articolo unico.

L'articolo 239 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è modificato come segue:

« Per il reato di bancarotta fraudolenta previsto nel primo e nel secondo comma dell'articolo 216 e negli articoli 222, 223, 227 e 236, secondo comma, in quanto questi facciano riferimento ai primi due commi del predetto articolo 216, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.

Per gli altri reati, eccettuati quelli previsti negli articoli 220, secondo comma, 230, secondo comma, e 232, secondo comma, la spedizione del mandato di cattura è facoltativa ».

Metto in votazione l'emendamento, con l'intesa che tale votazione si intende come votazione dell'intero disegno di legge, composto di un solo articolo.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1286).

PPRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1286).

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANO, *relatore*. Onorevoli senatori, tre sono i punti fondamentali di questo disegno di legge: a) modifiche alle norme concernenti i servizi mediante l'unificazione per sede dei servizi di notificazione, la nuova regolamentazione dei depositi per spesa, la semplificazione dei registri, l'incremento del fondo per le spese di ufficio, l'autorizzazione al versamento in modo virtuale del 10 per cento, pagamento dell'indennità di carovita con ruoli di spesa fissa; b) miglioramento delle condizioni economiche del personale, mediante l'attribuzione agli aiutanti dei diritti per le chiamate di causa, l'unificazione e l'aumento dei diritti di notifica, l'unificazione dell'aumento dell'indennità di trasferta; c) modificazione ai criteri di formazione della graduatoria del personale degli ufficiali giudiziari, con l'istituzione della graduatoria unica nazionale in base alla anzianità di servizio.

Unificazione per sede dei servizi di notificazione.

Per l'articolo 88 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, di cui alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, l'ufficiale giudiziario delle Preture, dei Tribunali e delle Corti, nella circoscrizione territoriale del mandamento, nel cui capoluogo risiede, compie con attribuzione esclusiva gli atti di notificazione relativi agli affari di com-

petenza delle Autorità giudiziarie, alle quali è addetto; egli ha competenza promiscua per tutti gli altri atti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale appartiene.

Sempre per il citato articolo 88 gli atti di esecuzione sono di competenza promiscua degli ufficiali giudiziari.

Per effetto della competenza esclusiva, di cui al citato articolo 88, comma primo, il sistema del servizio delle notificazioni ha dato luogo a lamentele e critiche per l'irrazionale utilizzazione del personale e la difettosa distribuzione del lavoro, verificandosi spesso che più ufficiali giudiziari della stessa sede, per la notifica di vari atti, debbano accedere contemporaneamente nella stessa località.

Ad eliminare siffatto inconveniente, in modifica dell'articolo 87 dell'ordinamento si provvede con l'articolo 1 del disegno di legge, unificando nelle sedi ove risiedono più ufficiali giudiziari, oltre i servizi inerenti al compimento degli atti di esecuzione e di protesto, anche i servizi delle notificazioni, accentrando cioè in un solo ufficio tutti i servizi.

Il quarto comma dell'articolo 1, nel fissare la competenza dell'ufficio unico, esclude gli atti di notifica relativi agli affari della Corte di cassazione, in analogia con quanto già disposto dall'articolo 87 del nuovo ordinamento per il servizio delle esecuzioni e dei protesti.

Non è precisato se la esclusione deve intendersi territorialmente circoscritta al solo mandamento di Roma, e quindi sorge il dubbio che le notificazioni degli atti relativi agli affari di competenza della Corte di cassazione possono essere preclusi agli ufficiali giudiziari delle altre sedi.

È noto che gli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione, pur avendo competenza territoriale che si estende a tutto il Paese, di fatto limitano la loro attività alle notifiche personali nel solo comune di Roma, provvedendo, negli altri casi, a mezzo della posta.

Questo il motivo per cui si ritiene opportuno accogliere un emendamento proposto dal Governo, col quale si riserva agli ufficiali giudiziari addetti alla Corte di cassazione la competenza per gli atti del loro ufficio nel mandamento di Roma, ove non si giustifichi la promiscuità di competenza con gli ufficiali giudiziari degli altri uffici.

L'organo dell'ufficio unico è costituito da tutti gli ufficiali giudiziari ed aiutanti già assegnati ai vari uffici della sede.

La competenza dell'ufficio unico è precisata dal comma quarto dell'articolo 1 che parla di esecuzioni, protesti, notificazioni ed altre attribuzioni previste dalla legge.

Essendo addetti all'ufficio unico anche gli aiutanti, sorge il quesito se debba ritenersi estesa agli aiutanti medesimi anche la competenza per gli atti di esecuzione e di protesto.

Da una parte si osserva che l'aiutante, equiparato all'impiegato di gruppo C, ha mansioni di coadiutore dell'ufficiale giudiziario nel servizio delle notificazioni, assistenza alle udienze, compimento dei lavori interni d'ufficio; che la riforma concerne soltanto i servizi di notificazioni e che se si fossero volute dare agli aiutanti altre attribuzioni, si sarebbero dovuti modificare, oltre gli articoli 87 e 88 del nuovo ordinamento, anche l'articolo 154 dello stesso ordinamento e, per i protesti, gli articoli 68 e 70 delle leggi sulla cambiale e sull'assegno bancario.

Ad eliminare ogni dubbio il Ministro propone di aggiungere al comma quinto le parole « ferme restando, per gli aiutanti ufficiali giudiziari, le attribuzioni stabilite dalla legge ».

Da altra parte si obietta che gli aiutanti ufficiali giudiziari, non potendo compiere atti di esecuzione e di protesti, verrebbero a trovarsi; dal punto di vista economico, in una condizione di inferiorità; si osserva altresì che, specie nelle grandi sedi, gli ufficiali giudiziari, non potendo da soli accudire alla gran mole di lavoro, ricorrono alla collaborazione di estranei all'Amministrazione, i quali, costretti dal bisogno, prestano la loro opera per compensi miseri. Tutto ciò fa ritenere opportuno non escludere gli aiutanti ufficiali giudiziari dal conferimento di atti di esecuzione e di protesti.

La questione investe notevoli interessi e sarà meglio esaminata dalla Commissione.

Nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario, il Presidente della Corte di appello o il Presidente del Tribunale provvede all'assegnazione agli uffici giudiziari della sede, del personale occorrente per l'esecuzione dei servizi interni relativi alle notifiche in materia penale ed alla assistenza alle udienze.

Viene così garantita l'utilizzazione del personale in relazione alle esigenze dei singoli uffici giudiziari.

Nel passato si è constatato che nelle grandi sedi, ove il numero degli affari è rilevantissimo, le richieste delle parti vengono spesso presentate nelle ultime ore utili per l'espletamento.

Ciò è stato causa di inconvenienti rilevati in sede ispettiva, in quanto gli ufficiali giudiziari, pur di non rifiutare la richiesta delle parti, sono ricorsi ad espedienti ed abusi, con riflessi dannosi sul prestigio della funzione e sulla validità degli atti.

A tal fine, il Governo propone di conferire al capo dell'ufficio il potere di regolamentare con decreto le modalità e l'ora di accettazione delle richieste, in modo da assicurare e garantire la regolarità del servizio.

Deposito per spese. — Registri.

Giusto il disposto dell'articolo 136 del nuovo ordinamento, le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti, le indennità di trasferta e devono altresì effettuare un congruo deposito per le eventuali spese degli atti esecutivi e delle raccomandate di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile.

Per effetto di tale disposizione e dell'articolo 103 dello stesso nuovo ordinamento, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima della esecuzione, tutti gli atti richiesti, con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi e da recuperare, nonché delle somme riscosse a titolo di deposito per le eventuali raccomandate, di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile per le spese degli atti esecutivi.

Tale prescrizione si è rivelata in pratica non sempre attuabile, non potendo preventivamente essere liquidato l'ammontare dei diritti dovuti all'ufficiale giudiziario in tutti i casi in cui l'atto richiesto importa la redazione di un verbale.

Invero il diritto di vacanza e quello di protesto sono determinabili soltanto al momento della esecuzione dell'atto. Ne consegue che in tali casi l'ufficiale giudiziario non può

richiedere alla parte l'anticipazione dell'importo della specifica, che può essere determinata soltanto dopo che l'atto è stato compiuto.

Si è altresì rilevato che l'osservanza dell'obbligo di effettuare il deposito per le spese delle eventuali raccomandate, di cui agli articoli 139, 140 e 660 Codice di procedura civile, importa un lavoro di contabilità di cui ben si può fare a meno, ove si consideri che raramente si verifica la spedizione della raccomandata di cui ai citati articoli, e che quasi sempre i relativi depositi devono restituirsi.

Ad eliminare tali inconvenienti, fatti presente anche dagli Ordini forensi, provvedono gli articoli 2 e 3 del disegno di legge. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 136 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, statuendo: a) che le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali per le notifiche a mezzo posta, i diritti e le indennità di trasferta; e che all'uopo l'ufficiale giudiziario provvede alla liquidazione della specifica sull'originale, che vale come ricevuta della somma versata ed al rilascio di una ricevuta degli atti, utilizzando un apposito bollettario a madre e figlia, di cui è parola nell'articolo 3, n. 7; b) che per le eventuali spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva liquidazione delle somme dovute o la liquidazione risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, le parti debbono versare una congrua somma in deposito. In questi casi, l'ufficiale giudiziario, utilizzando l'apposito registro bollettario, di cui all'articolo 3, n. 6, deve rilasciare alla parte ricevuta di tale deposito e dei documenti a lui affidati; nello stesso registro, dopo il compimento dell'atto, si annotano tutte le operazioni relative alla liquidazione del deposito; c) che nessun deposito la parte dovrà effettuare per le eventuali raccomandate nei casi previsti dagli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile; che le parti al momento del ritiro dell'originale dell'atto notificato debbono versare all'ufficiale giudiziario le spese anticipate per l'invio della raccomandata, di cui innanzi.

Da parte del sindacato degli ufficiali giudiziari si osserva che, essendo il deposito istituito soltanto a garanzia dei diritti degli ufficiali giudiziari, l'obbligo del deposito do-

vrebbe essere limitato soltanto ai casi in cui esso sia richiesto dall'ufficiale giudiziario.

Il rilievo non è attendibile in quanto, anche esonerando gli ufficiali giudiziari dall'obbligo delle prescritte annotazioni e rilasci di ricevuta, in pratica di fatto i depositi continuerebbero ad eseguirsi.

Con l'articolo 2 viene anche sostituito l'articolo 140 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, disponendo che l'ufficiale giudiziario, una volta prelevato dal deposito l'importo dei diritti e delle indennità a lui dovuti e della tassa di cui al secondo comma dell'articolo 145 nonché delle eventuali spese postali e degli atti esecutivi, deve, nei primi cinque giorni di ogni mese, depositare, in conto corrente postale, intestato al suo ufficio, le somme residue non richieste in restituzione dalle parti, entro trenta giorni dal compimento dell'atto.

Entro sei mesi dal deposito la parte può ottenere il rimborso; decorso questo termine, le predette somme sono devolute allo Stato.

Incremento e amministrazione del fondo per le spese di ufficio.

Con l'articolo 4 viene incrementato il fondo delle spese di viaggio, costituito attualmente soltanto dal 10 per cento, disponendo che altro 10 per cento deve detrarsi dall'importo delle indennità di trasferta spettanti al personale degli uffici unici.

In tale maniera sarà possibile il miglioramento dell'attrezzatura degli uffici più importanti.

Va però chiarita la dizione dell'articolo 4, precisando che l'altro 10 per cento viene detratto dall'importo dell'indennità di trasferta spettante al personale degli uffici unici.

L'amministrazione del fondo spese è affidata all'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ha l'obbligo di presentare al capo dell'ufficio il rendiconto mensile e annuale.

Le eventuali eccedenze sono utilizzate negli anni successivi. Il sindacato chiede che le eventuali eccedenze siano liquidate nell'anno tra gli ufficiali giudiziari della sede.

La richiesta non può essere accolta per una duplice considerazione: a) consentendo la ripartizione tra gli ufficiali giudiziari della sede

degli eventuali residui, essi lesinerebbero sulle spese, con danno del decoro degli uffici; b) verrebbe a mancare la possibilità di affrontare spese straordinarie, per le quali bisognerebbe fare affidamento su quanto può residuare dopo aver provveduto alle spese ordinarie.

Disposizioni tributarie.

Come è noto, gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una somma del 10 per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta (articolo 141). Eguale tassa è dovuta dalle parti sugli stessi diritti ed indennità; tale tributo viene corrisposto mediante applicazione di marche del valore corrispondente, da farsi, a cura degli ufficiali giudiziari, sull'originale degli atti o, in mancanza, sulla ricevuta rilasciata alle parti.

Questo sistema, per il grande numero di marche da applicarsi nei grandi uffici, è stato causa di grave difficoltà.

Ad eliminare appunto questo inconveniente, con l'articolo 5 viene disposto che il tributo possa pagarsi anche in modo virtuale, previa autorizzazione da darsi, caso per caso, dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, relativamente alle sedi in cui si verifica la esigenza di deroga alle norme ordinarie di versamento della tassa. Per facilitare la concessione del versamento in modo virtuale, dal sindacato si chiede che la facoltà concessa al Ministero delle finanze sia devoluta alla Intendenza di finanza, e ciò in applicazione dell'articolo 8 del decreto Presidenziale 4 febbraio 1955 sul decentramento dei servizi del Ministero delle finanze. In tali sensi si sottopone all'esame della Commissione un emendamento.

Pagamento indennità di caro-vita.

Il pagamento del caro-vita viene fatto in base ad ordinativi di pagamento emessi dal capo dell'ufficio (articolo 162, ultimo comma); per tale sistema frequenti sono stati i rilievi verificatisi in pratica, onde la opportunità di seguire il metodo, di cui all'articolo 54, lettera c) del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, disponendo che il pagamento di detta

indennità agli aventi diritto sia effettuato con nota nominativa a mezzo degli uffici del Tesoro.

Diritti.

L'articolo 108 della legge n. 1128 del 1951 dispone che gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante proventi costituiti dai diritti, che sono autorizzati ad esigere sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio.

Essendo tuttora in vigore leggi speciali che prevedono per certe categorie di atti la prestazione gratuita, o la riduzione dei diritti di tariffa, per eliminare la possibilità di erronee interpretazioni, opportuno è il richiamo a dette leggi speciali.

Giusta il disposto dell'articolo 113, per ogni causa spetta all'ufficiale giudiziario un diritto fisso di chiamata di lire 100. Questa disposizione ha dato luogo a lagnanza da parte degli aiutanti degli ufficiali giudiziari, essendo il servizio delle chiamate delle cause svolto quasi interamente dalla loro categoria. La lagnanza è giustificata, ove si consideri che spesso l'ufficiale giudiziario supera con i proventi i limiti massimi stabiliti dall'articolo 142 ai fini del versamento all'erario della soprattassa del 50 per cento, mentre gli aiutanti ufficiali giudiziari non raggiungono con i proventi la retribuzione minima di cui all'articolo 159.

Rispondente ad equità è la modifica dell'articolo 113, statuendo che il diritto fisso di lire 100 spetta all'aiutante ufficiale giudiziario, quando questo presta servizio nella sede.

Giusta l'articolo 114 del vigente ordinamento, per ogni copia di atto notificato è dovuto all'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione nella misura di lire 50 per gli atti relativi agli affari di competenza delle Corti, di lire 40 per gli atti relativi agli affari di competenza dei Tribunali, lire 30 per quelli relativi ad affari di competenza delle Preture.

Con l'articolo 7 viene proposta l'unificazione del diritto di notifica a lire 40, con l'esclusione degli atti della Cassazione.

Indennità di trasferta.

Giusta il disposto dell'articolo 119, per gli atti compiuti fuori della sede dell'ufficio, spetta

all'ufficiale giudiziario a rimborso di ogni spesa, la indennità di trasferta. Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e di ritorno ed è stabilita per ogni chilometro nella misura di lire 5, o rispettivamente di lire 10, a seconda che si tratti di notificazione, ovvero di compimento di altro atto che importa la redazione di un verbale.

L'indennità suddetta non può essere comunque inferiore alle lire 30 nel primo caso e alle lire 60 nel secondo caso, e non è dovuta quando la notificazione viene eseguita a mezzo di servizio postale.

Basta considerare il rilevante aumento delle tariffe dei mezzi di trasporto per rendersi conto come siano fondate le lagnanze degli ufficiali giudiziari, i quali, da tempo, hanno prospettato la situazione di grave disagio in cui sono venuti a trovarsi con una indennità di trasferta non più rispondente alle mutate condizioni.

Di ciò si è reso conto il Governo che con l'articolo 8 del disegno di legge in esame, modifica l'articolo 119, unificando l'indennità di trasferta e non facendo più distinzione tra atto di notificazione e redazione di verbale; determinando la indennità di trasferta nella misura unica di lire 10 per i primi 10 chilometri, ed elevandola a lire 10 per ogni chilometro in più dopo i primi dieci.

Il sindacato propone di fissare l'indennità di trasferta nella misura di lire 15, statuendo che l'indennità predetta non può essere inferiore a lire 90, anziché lire 60, come è detto nel disegno di legge.

Vedrà la Commissione se la richiesta possa essere accolta in considerazione del notevole aumento delle tariffe dei trasporti.

Graduatoria.

Con la unificazione dei servizi si impone la unificazione della graduatoria; il che importa la possibilità di trasferimento da uno all'altro ufficio, senza le distinzioni fatte per il passato.

Il sindacato chiede che il numero d'ordine nella graduatoria per ciascuno ufficiale giudiziario sia determinato dalla anzianità congiunta al merito ed osserva che il merito è desumibile dai precedenti di carriera, dai titoli di qualifiche conseguite. La richiesta non può essere accolta in quanto ogni anno dovrebbe

procedersi all'esame della posizione di tutti gli ufficiali giudiziari. Ne consegue che la graduatoria non può essere determinata che dalla data del decreto di nomina e, per coloro che sono entrati in pari data, dalla graduatoria formata nel relativo concorso.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare anzitutto il senatore Romano per la sua pregevole relazione.

Penso poi che sia opportuno chiarire alcuni punti, perchè la questione mi pare molto complessa e delicata. Il punto essenziale è rappresentato dal conflitto fra ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari.

Vi sono emendamenti proposti dal Governo ed emendamenti suggeriti dal sindacato: tuttavia, ho l'impressione che le modifiche proposte dal Governo al disegno di legge non chiariscano la competenza dell'ufficio unico.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vorrei proporre il rinvio del seguito della discussione di questo disegno di legge alla seduta del 9 maggio per dar modo alla Commissione di esaminare le proposte del Governo e quelle del sindacato.

Per non lasciare, comunque, dubbi sul merito della questione, dirò che, personalmente, ritengo che una delle richieste del sindacato che potrebbe essere accolta è quella di stralciare gli articoli 9 e 10 del testo governativo, anche perchè la loro approvazione solleverebbe altre questioni, che dovrebbero essere risolte con decreti governativi.

Il problema è indubbiamente delicato: si desidera costituire un ufficio unico, sia per avere una migliore organicità nell'attività degli uffici, sia per addivenire ad una migliore distribuzione degli introiti. Sono due problemi intimamente legati, che non possono essere distinti; ed è chiaro che debbono essere necessariamente risolti.

AZARA. Poichè è probabile che nella prossima seduta io non sia presente, desidero fare ora alcune osservazioni.

Le disposizioni del disegno di legge devono essere studiate in primo luogo nell'interesse della giustizia e, in secondo luogo, per venire

incontro a coloro, tra il personale giudiziario, che hanno maggiore bisogno.

Se non approvassimo la proposta nel testo governativo, noi certamente snatureremmo lo scopo della legge, favorendo il prepotere degli ufficiali giudiziari. L'ufficio unico si faccia, ma in modo che si tronchi una buona volta il sistema oggi usato dagli ufficiali giudiziari, di affidare a persone estranee, che non offrono alcuna garanzia, atti importantissimi e delicati.

PRESIDENTE. Quale è il suo pensiero sulla facoltà degli aiutanti ufficiali giudiziari di notificare anch'essi atti esecutivi?

AZARA. Sono favorevole e, pertanto, auspico il mantenimento dell'articolo 1 nel testo originario presentato dal Governo, perchè gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari, attualmente in servizio presso i vari uffici, siano assegnati di diritto all'ufficio unico.

MARZOLA. Abbiamo fatto già un passo avanti; dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo mi pare che possiamo orientarci verso l'approvazione di massima di questo punto fondamentale del disegno di legge.

Anche le parole del senatore Azara sono chiare e penso che la Commissione potrebbe esprimere il suo giudizio in senso favorevole alla unicità delle funzioni e dei servizi.

Propongo quindi che si passi senz'altro alla approvazione del disegno di legge, salve le riserve, formulate dal Sottosegretario di Stato Scalfaro, in ordine allo stralcio degli articoli 9 e 10 del progetto.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Come rappresentante del Governo non ho niente in contrario che si prenda atto di ciò. Mi sembra che la maggioranza della Commissione sia favorevole alla costituzione dell'ufficio unico e ad una migliore distribuzione dei proventi. Il problema più delicato dal punto di vista giuridico è quello della competenza. A me sembra che una migliore distribuzione dei proventi possa verificarsi allargando la competenza degli aiutanti ufficiali giudiziari. È necessario studiare bene il problema, per trovare una formula che raggiunga il fine suddetto.

MARZOLA. Credo che la formula legislativa possa rimanere quella che è attualmente e che risulta espressa nel disegno di legge in esame.

GAVINA. Siamo tutti d'accordo sui due punti precisati: unificazione e distribuzione migliore dei proventi.

Sono d'accordo di rinviare la discussione al 9 maggio, restando acquisiti i due punti che abbiamo detto.

NACUCCHI. Sono anch'io d'accordo sul rinvio della discussione al 9 maggio. Il mio pensiero collima perfettamente con quello già esposto dal senatore Azara, e cioè che la distribuzione delle funzioni sia fatta anche per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Poichè mi sembra che l'orientamento della Commissione sia favorevole ad un rinvio, non facendosi osservazioni, resta inteso che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla seduta del 9 maggio.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige: « Modificazioni al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sui libri fondiari nella regione Trentino-Alto Adige, in base all'articolo 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 » (1295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige: « Modificazioni al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sui libri fondiari nella regione Trentino-Alto Adige, in base all'articolo 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AZARA, *relatore*. Onorevoli senatori, credo non sia necessario che io mi dilunghi eccessivamente nell'illustrare la portata di questo disegno di legge, nei confronti del quale, in linea di massima, mi dichiaro favorevole, sal-

vo ad esaminare alcuni emendamenti proposti dal rappresentante del Governo.

Secondo la stessa relazione che accompagna il disegno di legge, l'articolo 1 ha lo scopo di chiarire una questione di competenza, stabilendo che ogni provvedimento in materia tavolare è di spettanza del Giudice tavolare, vale a dire dell'autorità tavolare composta del Pretore e del conservatore competente per territorio.

Il rappresentante del Governo mi ha fatto sapere che intende chiedere la soppressione dell'articolo 1. Mi dichiaro pienamente favorevole a tale richiesta, in quanto mi sembra ingiustificata la pretesa di trasferire dal cancelliere al conservatore del Libro fondiario la competenza a controfirmare tutti i provvedimenti in materia tavolare, firmati dal Pretore.

Tra l'altro, non vedo come potrebbero risolversi gli eventuali conflitti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo aderisce al disegno di legge, nel testo presentato, salva la soppressione dell'articolo 1.

CEMMI. Mi dichiaro d'accordo circa la soppressione dell'articolo 1.

Quanto all'articolo 2, che mira ad accrescere il periodo di validità, agli effetti delle iscrizioni tavolari, delle procure generali, risultando l'attuale termine di due anni troppo breve per le pratiche esigenze della vita giuridica, mi sembra che anche il termine proposto, di cinque anni, sia insufficiente: propongo di portarlo almeno a dieci anni.

Anche sull'articolo 3 debbo manifestare la mia perplessità, soprattutto a proposito della facoltà, accordata al giudice tavolare, di fissare un termine perentorio per adempimenti che non dipendono in tutto dalla volontà delle parti.

PELIZZO. Per quanto riguarda l'emendamento che il collega Cemmi propone di apportare all'articolo 2, mi sembra che esso sia senz'altro accettabile, in quanto con esso si amplierebbe la possibilità di fare uso della procura generale, attualmente limitata ad un termine troppo breve.

PRESIDENTE. Non so se un tale ampliamento del termine di validità della procura generale sia opportuno, in quanto è necessario tener conto delle particolari caratteristiche del diritto al quale sono abituate le popolazioni del Trentino-Alto Adige, che, non per nulla, è una Regione a statuto speciale.

Ritengo, comunque, che la delicatezza della materia e i numerosi emendamenti proposti, consiglino il rinvio di ogni decisione, per un più ponderato esame, ad una prossima seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari